

L'assicurazione convenzionale presso ÖKK

Chi può stipulare l'assicurazione convenzionale?

Se Lei è assicurato presso ÖKK contro gli infortuni non professionali, al termine o all'interruzione del rapporto lavorativo può stipulare l'assicurazione convenzionale.

Per quale periodo posso stipulare l'assicurazione convenzionale?

Previo accordo Lei può stipulare l'assicurazione convenzionale per un massimo di 180 giorni.

La copertura suppletiva dell'assicurazione infortuni termina 30 giorni dopo il termine o l'interruzione del rapporto lavorativo. Se desidera stipulare l'assicurazione convenzionale, deve pagare il premio al più tardi entro 30 giorni dal termine o interruzione del rapporto lavorativo.

Quanto costa l'assicurazione convenzionale?

L'assicurazione convenzionale costa CHF 25.-- al mese. Non possono essere assicurati singoli giorni.

Validità e prolungamento dell'assicurazione convenzionale

L'assicurazione convenzionale è valida per la durata assicurativa concordata, al massimo 180 giorni. Se Lei ha stipulato l'assicurazione convenzionale per una durata inferiore a 180 giorni, prima della scadenza può prolungare l'assicurazione per 180 giorni al massimo.

Se l'assicurazione convenzionale termina anticipatamente, non vi è alcun diritto ad un rimborso premi.

L'assicurazione infortuni in caso di disoccupazione

Se Lei ha diritto ad un'indennità di disoccupazione, Lei è assicurato contro gli infortuni presso la Suva. In questo caso non è possibile stipulare un'assicurazione convenzionale.

Annuncio infortuni

La preghiamo di annunciare subito gli infortuni al Suo ultimo datore di lavoro oppure direttamente all'assicurazione infortuni ÖKK.

In caso di decesso i familiari devono annunciarlo all'assicurazione infortuni ÖKK.

Prestazioni assicurative

L'assicurazione convenzionale ha le stesse prestazioni dell'assicurazione per infortuni non professionali ordinaria. In caso d'infortunio la persona assicurata riceve di regola le stesse prestazioni come se avesse continuato il lavoro relativo al rapporto lavorativo precedente. Per cure mediche all'estero (ambulatoriali o ospedaliere) viene rimborsato al massimo il doppio dell'importo spese che si sarebbe avuto per le cure in Svizzera (ospedale reparto comune).

Basi legali

Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981.

Desidera altre informazioni? Chieda al Suo datore di lavoro oppure all'assicurazione infortuni ÖKK.